

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno due agosto duemilaundici in Casarsa della Delizia (PN), via Vittorio Veneto n. 45, alle ore 16,30

Addì 2 agosto 2011

Avanti a me, **dottor GASPARE GERARDI**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

è presente il signor:

- **PICCOLI LUIGI**, nato a Casarsa della Delizia (PN) il 19 aprile 1960 domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di **Presidente del Comitato Esecutivo** della:

- **"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL NOCE"** con sede in Casarsa della Delizia (PN), via Vittorio Veneto n. 45, Codice Fiscale n. 91008530932.

Il comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea dei associati della predetta associazione, convocata in questo luogo e giorno per le ore 16.00 (sedici) in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata nel medesimo giorno e luogo per le ore 7.30 (sette e trenta), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. modifica statuto dell'Associazione per la presentazione della domanda di personalità giuridica alla Regione Friuli Venezia Giulia;

2. varie ed eventuali..

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale, in tale veste, fa constare:

- che sono presenti n. 28 (ventotto) associati su n. 33 (trentatré), come risulta dal **Foglio di Presenza che, omessane la lettura per averne io notaio ricevuto dispensa, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";**

- che del Comitato Esecutivo, oltre al comparente in qualità di Presidente, sono presenti i consiglieri Pilosio Ester Maria, Anna Barbui, Morassutti Maria Rosa,

- che del Collegio dei Revisori dei Conti è presente il solo comparente Ceschin Enos;

- che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno;

- che la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente procede all'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed informa l'assemblea della necessità di modificare l'attuale statuto associativo onde poter presentare, alla Regione Friuli Venezia Giulia, la domanda per l'ottenimento della personalità giuridica dell'associazione, dandone successivamente lettura integrale del nuovo testo dello statuto da adottare.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea

all'unanimità

delibera

1) - di adottare un nuovo statuto conforme a quello proposto dal Presidente.

Il testo dello statuto dell'associazione, aggiornato con le modifiche apportate dalla presente assemblea, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per averne io notaio ricevuto dispensa.

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola e non essendovi

null'altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta.

Sono le ore 16,50

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente


Esso consta di un foglio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me per pagine una e parte della seconda

Ore 16,52

F.to Luigi Piccoli

F.to Gaspare Gerardi


**ELENCO SOCI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
del 02 agosto 2011**



Numero Prog.	Cognome e Nome	FIRMA
1	Andriolo Barbara	Presente per delega
2	Barbui Anna	Anna Barbui
3	Bertolo Gisella	
4	Candotti Anita	Presente per delega
5	Castellarin Livio	Livio Castellarin
6	Cavalsi Giuseppe	Cavalsi Giuseppe
7	Cesarin Luigino	Luigino Cesarin
8	Ceschin Enos	Enos Ceschin
9	Colussi Giuliana	Giuliana Colussi
10	Colussi Paola	Paola Colussi
11	Crema Marco	Presente per delega
12	Drigo Nadia	Nadia Drigo
13	Fabris Michele	Presente per delega
14	Ferracin Paola	Paola Ferracin
15	Fogolini Luigi	Presente per delega
16	Francescutti Domenico	Domenico Francescutti
17	Francescutti Rachele	Presente per delega
18	Granello Antonio	Presente per delega
19	Guerrato Giorgio	Presente per delega
20	Gurisatti Annamaria	Presente per delega
21	Lenarduzzi Sara	Sara Lenarduzzi
22	Lunardelli Emanuele	
23	Maniago Fulvio	Presente per delega
24	Merighi Francesca	
25	Morassutti MariaRosa	MariaRosa Morassutti
26	Piccoli Luigi	Luigi Piccoli
27	Piccoli Luigina	Presente per delega
28	Piccoli Maria	Presente per delega

Handwritten signature

Handwritten signature



**ELENCO SOCI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
del 02 agosto 2011**

Numero Prog.	Cognome e Nome	FIRMA
29	Piccoli Paola	<i>Paola Piccoli</i>
30	Pilosio Ester	<i>Ester Pilosio</i>
31	Portolan Orietta	
32	Tracanelli Elisabetta	
33	Viola Antonella	<i>Antonella Viola</i>



Antonella Viola

Antonella Viola

Allegato "B" all'atto rep. n. 57859/23055

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. Il 23 marzo 1986 è stata costituita un'organizzazione di volontariato ora denominata **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL NOCE" ONLUS**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito detta Associazione, con sede a Casarsa della Delizia (PN).

2. L'Associazione è stata costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2. Essa opera prioritariamente nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

4. L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95 del Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione, che ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione, è costituita esclusivamente al fine di:

a) - contribuire alla tutela dei minori in difficoltà familiare e intervenire nell'opera di prevenzione del disagio sociale attraverso:

- la promozione e la formazione del volontariato, sia individuale che familiare;
- la sensibilizzazione del territorio alle problematiche minorili;
- la creazione di iniziative di sostegno scolastico e accoglienza diurna di minori considerati "a rischio" e di accoglienza temporanea, in strutture protette, di minori in attesa di eventuale affidamento o adozione;
- l'individuazione e la preparazione di coppie e/o singoli, aperti all'accoglienza di minori in difficoltà familiari;
- il sostegno alle famiglie nello svolgimento dei compiti educativi e di cura;
- la formazione e il tutoraggio delle famiglie affidatarie e adottive;
- la promozione di reti di scambio sociale tra famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto.

b) - educare e valorizzare gli atteggiamenti che creano una cultura di pace e solidarietà, attraverso:

- l'informazione sui bisogni, le povertà, l'emarginazione presenti sul territorio e nei Paesi del Sud del Mondo;
- la promozione e il sostegno di iniziative, caratterizzate dalla gratuità e dalla condivi-

sione, a favore di persone in stato di disagio sociale;

- la collaborazione con gli Enti locali, le autorità, le forze sociali, sia pubbliche che private, nella ricerca dei bisogni e delle cause e nella promozione di servizi, quale risposta ai bisogni emergenti delle fasce più deboli della popolazione del territorio;
- lo scambio con esperienze similari a livello nazionale, europeo ed extra-europeo.

2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

a) - dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) - da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Comitato esecutivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Comitato esecutivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Comitato esecutivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

d) - da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

e) - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

- 1.** L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
- 2.** Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
- 3.** L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- 4.** L'Associazione, previa delibera del Comitato esecutivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

- 1.** All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione stessa.
- 2.** L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Comitato esecutivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
- 3.** La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

- 1.** Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 2.** Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, a essere eletti negli organi dell'Associazione, a eleggerli e ad approvare il bilancio.
- 3.** Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- 4.** Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11

Doveri

- 1.** Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
- 2.** Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- 3.** Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
- 4.** Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo

partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

- 1.** La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
- 2.** Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
- 3.** L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Comitato esecutivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Comitato esecutivo.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

- 1.** Sono organi dell'Associazione:
 - a) - l'Assemblea;
 - b) - il Comitato esecutivo;
 - c) - il Presidente;
 - d) - il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
- 2.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
- 3.** All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o può conferire delega ad altro socio; ciascun socio può raccogliere una sola delega per ciascuna Assemblea.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
- 2.** Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
- 3.** L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
- 4.** L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- 5.** L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la pre-

senza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti;
- b) - eleggere i membri del Comitato esecutivo, i revisori dei conti;
- c) - fissare, su proposta del Comitato esecutivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- d) - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- e) - deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Comitato esecutivo;

- in sede straordinaria:

- a) - deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
- b) - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) - deliberare sull'espulsione dei soci;
- e) - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Comitato esecutivo.

Art. 20

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Comitato esecutivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del gior-

no, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza il Comitato esecutivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Comitato esecutivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. Il Comitato svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Comitato esecutivo:

a) - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

b) - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

c) - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;

e) - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

f) - delibera l'ammissione dei nuovi soci;

g) - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Comitato esecutivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Comitato esecutivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice Presidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Comitato esecutivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) - cura la verbalizzazione delle riunioni del Comitato esecutivo e dell'Assemblea;

b) - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) - cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;

- d) - è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - e) - provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - f) - svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Comitato esecutivo o dal Presidente.
- 2.** Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Comitato esecutivo.

Art. 24

Collegio dei revisori dei conti

- 1.** Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. E' composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un Presidente.
- 2.** Il Collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo senza diritto di voto.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

- 1.** Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Comitato esecutivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
- 3.** Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
- 4.** I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
- 5.** Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
- 6.** Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

- 1.** Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Comitato esecutivo.

Art. 27

Collegio arbitrale

- 1.** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Luigi Piccoli

F.to Gaspare Gerardi